

DISCIPLINARE DI INCARICO

TRA

Il Committente PROVINCIA DI COMO con sede in COMO
Via BORGOVICO 148 , C.F.80004650133
in persona del suo DIDIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITA' E PARI
OPPORTUNITA' RODOLFO DI GILIO nato a VARESE, il 19/4/63, domiciliato per l'atto in
COMO Via BORGOVICO 148 di seguito indicata anche come "Committente"

E

Il Sig. PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE QUESTA GENERAZIONE,
nato a _____ il _____, domiciliato in
_____, C.F. _____

Di seguito indicato anche come COLLABORATORE

PREMESSO

- a. che il Committente, a seguito di partenariato con Provincia di Monza e Brianza e in collegamento con altri partner, risulta essere aggiudicatario di un progetto FEI che ha come titolo: "Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un'accoglienza responsabile", a valere sull' Azione 8 "Capacity building" – Programma Annuale Fei 2011, nell'ambito della Priorità 3 – CUP. B53I12000030003
- b. che il Committente, per far fronte alle esigenze specifiche derivanti dal progetto sopra richiamato ed ad esso circoscritte, ha deciso di affidare il servizio di gestione delle attività di tutoring ad una cooperativa sociale in possesso di idonee conoscenze e capacità tecnico professionali per la realizzazione dei contenuti del progetto FEI precedentemente citato;
- c. che il Collaboratore risulta essere in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei contenuti del progetto ed è disponibile ad accettare l'incarico;

TUTTO CIO' PREMESSO

ed a seguito delle intese intercorse preliminarmente si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DEL DISCIPLINARE:

Il disciplinare ha ad oggetto la gestione – in piena autonomia operativa, tecnica e, quindi, senza alcuna ingerenza del Committente – da parte del Collaboratore dell'attività occorrente per l'attuazione, nei termini temporali convenuti, del "Progetto" indicato in premessa.

Il Collaboratore presterà la propria attività al fine di raggiungere il risultato finale indicato di seguito:

- Supporto alla Provincia nella diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi;
- Setting d'aula: preparazione dell'aula e verifica della presenza della strumentazione necessaria al corso;
- Monitoraggio delle iscrizioni;
- Contatto e supporto ai docenti;
- Predisposizione di copie di dispense e/o documentazione da distribuire in aula;

- Presenza e assistenza in aula;
- Raccolta e verifica delle presenze utilizzando la modulistica del progetto, nonché trasmissione della documentazione alla Fondazione Ismu;
- Raccolta dispense/materiali di formazione e di strumenti utilizzati da operatori dei servizi e, a seguito di verifica di Ismu, caricamento sul sito internet del progetto;
- Imputazione dati iscritti e frequenza nel data-base della formazione del Progetto;
- Supporto all'azione di monitoraggio e valutazione del progetto: somministrazione, raccolta e imputazione nel DB on-line dei questionari di gradimento;
- Stesura di un report sull'andamento e gli esiti dei corsi secondo le indicazioni fornite da Ismu;
- Compilazione del timesheet e della relazione finale sulla attività sul modello FEI;
- Assicurare il compimento delle seguenti attività: la massima collaborazione alla Provincia di Monza e Brianza e alla Fondazione Ismu per:
 - l'organizzazione e la realizzazione della formazione;
 - il supporto in aula durante lo svolgimento dei corsi;
 - il monitoraggio e la registrazione delle presenze in aula;
 - la raccolta di materiali per il sito del progetto;
 - l'imputazione dei dati sui corsi e per il monitoraggio nel data-base della formazione.

2) MODALITA' DELLE PRESTAZIONI:

Il Collaboratore eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dalla Committente, senza obblighi di orario, di lavoro e di itinerari predeterminati. Il Collaboratore potrà organizzare autonomamente la propria attività senza però prescindere in particolare dalle attività del Committente.

Il Collaboratore assicurerà, sempre nell'ambito del presente contratto, la propria personale disponibilità a partecipare a tutti quei momenti di coordinamento e pianificazione delle attività a cui sarà invitato.

Il Collaboratore svolgerà il proprio lavoro presso i locali, opportunamente attrezzati ed idonei all'espletamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi preposti, messi a disposizione dalla Committente.

3) DURATA:

Il presente disciplinare, tenuto conto della natura e dell'oggetto del progetto originario a cui è da ricondursi, ha durata a decorrere dal 23/11/2012 al 31/05/2013, per un numero di ore pari a 174, da esprimersi al solo fine di consentire il corretto adempimento agli obblighi rendicontativi posti in capo alla Committente nell'ambito del progetto FEI.

4) CORRISPETTIVO:

In ossequio alle disposizioni degli articoli 62 e 63 del decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, per la realizzazione del progetto il compenso è fissato in €. 4.875,00 (quattromilaottocentotrentacinque) Iva inclusa.

Tale compenso è determinato tenendo conto: delle ore complessive di prestazioni da effettuarsi nell'ambito dell'incarico attribuito pari ad 174 ore e del compenso lordo orario corrisposto per ogni ora di prestazione effettuata pari ad euro: €28,00. Gli importi di cui sopra si intendono al lordo dell'Iva.

Il compenso verrà corrisposto tenendo in debita considerazione le scadenze imposte dal progetto "Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un'accoglienza responsabile", a

valere sull' Azione 8 "Capacity building" – Programma Annuale Fei 2011, nell'ambito della Priorità 3 – CUP. B53I12000030003.

L'erogazione del compenso ovvero degli acconti, avverrà solo dopo che il Collaboratore avrà assolto alla corretta compilazione dei documenti necessari all'evidenza delle sue prestazioni ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi preposti (Time Sheet, relazioni firma dei registri e di ogni altro documento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale volta a disciplinare la rendicontazione dei progetti FEI).

5) RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento della rescissione, nelle seguenti circostanze:

- **Giusta causa.** A titolo esemplificativo e non esaustivo le circostanze di seguito elencate configurano giusta causa di recesso:
 - inoperosità del Collaboratore protratta per 10 giorni e non giustificata da malattia o infortunio o gravidanza;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 8 del presente contratto;

- **Oggettiva inadeguatezza del Collaboratore per la realizzazione del progetto.**

6) RESPONSABILITA'

La responsabilità dal Collaboratore si esaurisce nel completamento dei compiti affidatigli che dovranno essere svolti con la diligenza "del buon padre di famiglia" (ex art. 1176 del Codice Civile). In caso di insufficiente diligenza nello svolgimento delle prestazioni da parte del Collaboratore, la Committente potrà risolvere motivatamente il presente contratto ovvero richiederli il completamento delle prestazioni secondo le proprie necessità e precisandogli le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di risoluzione, la Committente sarà tenuta a pagare al Collaboratore unicamente i corrispettivi e le spese sostenute per l'attività espletata sino alla data di comunicazione della risoluzione.

7) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Collaboratore tratterà tutte le informazioni riservate della Committente come materiale riservato di proprietà di questa. Il Collaboratore quindi non renderà accessibili ad alcuno e in alcun modo tali informazioni, salvo esplicita autorizzazione della Committente, né durante il corso della collaborazione né a scadenza o risoluzione del presente accordo.

8) DIVIETO DI CESSIONE

Il Collaboratore si obbliga a non cedere, in tutto o anche solo parzialmente, il presente accordo a terzi.

Tale obbligo comprende altresì i crediti che esso possa vantare nei confronti della Committente per l'attività svolta in base al presente accordo, salvo espressa autorizzazione della Committente.

9) MODIFICHE AL CONTRATTO:

Qualunque accordo e qualunque modifica a quanto pattuito nel presente contratto non avrà valore se non approvato da entrambe le parti per iscritto.

10) ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del Collaboratore non comporteranno l'estinzione del contratto di lavoro a progetto, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, fatte salve le norme che seguono.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto di lavoro a progetto non determinerà una proroga della durata del Contratto, che si estinguerà alla scadenza.

In ogni caso, il Committente potrà recedere dal presente contratto di lavoro a progetto qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un sesto (1/6) della durata della collaborazione desunta nel presente contratto.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è da intendersi automaticamente prorogata in un periodo massimo di 180 giorni.

12) ASPETTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Considerando i contenuti del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento al comma 7 dell'articolo 3 si sottolinea che, essendo previsto lo svolgimento del lavoro presso la sede del Committente, devono considerarsi applicabili le disposizioni di cui al suddetto decreto, quindi, il Collaboratore fruirà della medesima tutela posta in essere per tutti i lavoratori del Committente e, nel contempo sarà soggetto al rispetto degli obblighi posti a carico dei lavoratori dal suddetto decreto e, quindi, potrà, a seconda della specifica attività svolta e delle relative modalità di svolgimento, anche essere tenuto a partecipare alle eventuali attività di formazione e addestramento organizzate nonché essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

13) CLAUSOLA DI RINVIO:

Per quanto concerne eventuali altri elementi non specificatamente evidenziati nel presente contratto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Como, li _____

LA COMMITTENTE

IL COLLABORATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli art.: 2,3,4,6,7,8,9,10,13

LA COMMITTENTE

IL COLLABORATORE